

Lasciti ed eredità

LEGGE DI STABILITÀ E REGOLAMENTO UE

La legittima fissa un limite agli importi «disponibili»

La legge di Stabilità ha introdotto anche nel nostro Paese le società benefit

PAGINA A CURA DI
Andrea Alberghini

In attesa della riforma del Terzo settore, ancora ferma nell'aula parlamentare, le Onlus continuano a finanziarsi con i metodi tradizionali per enti e associazioni no profit.

Tra le fonti più importanti e in crescita da cui derivano le entrate delle associazioni no profit sono donazioni e lasciti testamentari. L'evoluzione della società ha portato infatti persone, facoltose e non, a considerare la possibilità di compiere gesti di filantropia in vita o per testamento, sulla scia di quanto avviene da lungo tempo nei paesi anglosassoni.

Va tenuto presente che gli italiani non sono particolarmente inclini a pianificare gli aspetti successori e pertanto va dato merito all'impegno delle Onlus esistenti e alle leggi che consentono deduzioni fiscali se l'Italia si sta allineando alle nazioni più evolute in materia di filantropia.

Limiti ai lasciti ereditari

Nella legge italiana esistono limiti alla libertà di lasciti ereditari, perché esiste la quota di legittima, e pertanto la quota disponibile per donazioni o lasciti alle Onlus è più bassa che negli altri ordinamenti.

Sta però prendendo corpo un forte movimento di opinione che auspica una normativa che consenta la lesione parziale della legittima entro certi limiti, purché a favore di Onlus caratterizzate da finalità benefiche e sociali. Si noti che già ora la normativa fiscale prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per le somme destinate a Onlus con finalità altruistiche.

Questo cambiamento legislativo eviterebbe contenziosi futuri, mentre perderebbero significato escamotage studiati proprio per consentire il trasferimento *mortis causa* o per disposizione in vita, di attività a una Onlus senza che sia ravvisabile una lesione di legittima. Tra questi citiamo il testamento con istituzione di un trust avente una o più Onlus come beneficiarie, oppure il conferimento

di fondi in conto capitale a società commerciali estere, come le *Benefit corporation* o le *Llc Usa*, alle quali è consentito svolgere attività filantropiche senza scopo di lucro.

Società benefit anche in Italia

Anche in Italia sono state previste dalla legge di Stabilità 2016 le società benefit, ispirate alle *B Corp* americane. L'intento è quello di creare società commerciali che oltre al profitto abbiano anche scopi benefici, tra cui il versamento di contributi finanziari alle Onlus.

Il finanziamento fatto dal socio alla Società benefit non sarebbe da considerare una liberalità, e pertanto non si rientrerebbe nella norma imperativa che disciplina le quote di legittima per donazioni e successioni.

L'Unione europea ha consentito una grande mobilità dei propri cittadini all'interno dei vari Stati. Negli ultimi anni è stato per questo motivo in costante crescita in Europa l'incrocio tra le normative tra Stati per questioni successorie. Al fine di rendere omogeneo il trattamento delle successioni internazionali all'interno della Ue è intervenuto il regolamento Ue 650/2012, recepito dall'ordinamento italiano con decorrenza dal 17 agosto 2015. Il regolamento non è stato adottato da Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

L'articolo 21 del regolamento prevede che la successione sia regolata dalla legge del luogo di residenza abituale al momento del decesso. Il successivo articolo 22 prevede la possibilità di optare per la legge dello stato di cui si ha la cittadinanza al momento dell'opzione o del decesso. L'articolo 25 regola i patti successori e potrebbe acquistare grande importanza nelle successioni internazionali qualora il testatore italiano voglia disporre un lascito rilevante a una Onlus italiana o a un ente estero con equivalenti caratteristiche, come, ad esempio, una *Charity*.

I patti successori sono in generale vietati per un cittadino italiano, che non ha possibilità di condizionare ad accordi con altri i diritti circa la propria futura successione. Tuttavia in caso di residenza all'estero il cittadino italiano potrebbe legittimamente avvalersi della possibilità di usufruire dei patti successori dello Stato Ue in cui risiede per disporre in vita la destinazione delle proprie sostanze a una o più Onlus a scopo benefico al momento della propria successione.

In sintesi



01 | IL REGOLAMENTO UE

Il Regolamento Ue 650/2012 supera le previsioni della normativa interna di diritto internazionale privato di cui alla Legge 218/1995 in materia di successioni internazionali. Il Regolamento si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 in poi. Regno Unito, Irlanda e Danimarca hanno optato per l'esenzione dal Regolamento.

02 | «RESIDENZA ABITUALE»

Il criterio generale per stabilire la legge applicabile a una successione transfrontaliera è quello della «residenza abituale».

03 | L'OPZIONE

È possibile optare per la legge dello Stato di cui si è cittadini al momento della scelta stessa o del decesso.

04 | NUOVI CRITERI

I nuovi criteri per la determinazione della legge applicabile alle successioni internazionali sono particolarmente importanti per cittadini italiani residenti all'estero e per cittadini stranieri residenti in Italia.

05 | SUCCESSIONI E DONAZIONI

Nulla è cambiato per quanto riguarda le imposte gravanti sulle successioni e donazioni internazionali, per le quali ogni Stato continua ad applicare la propria normativa tributaria interna.

L'Italia e gli altri Paesi. Manca uniformità sulle regole della tassazione

La «guerra» sulle imposte frena i lasciti

Esistono molte difficoltà per il soggetto italiano o estero che voglia pianificare correttamente una donazione o un lascito in eredità a una Onlus italiana o a un equivalente ente estero. La tassazione delle successioni e donazioni internazionali è infatti un vero e proprio rompicapo.

Nonostante il regolamento Ue 650/2012 sia un passo avanti verso l'uniformità del trattamento delle successioni transfrontaliere in Europa, per quanto riguarda l'imposta siamo ancora ben lontani da un quadro definito che consenta di determinare quali imposte sulle successioni e donazioni devono essere pagate e in quale Stato. Lo stesso portale europeo della giustizia *e-justice* afferma che «il campo di applicazione del regolamento non si estende alle questioni in materia di imposte di successione».

Lo status legale del donatore

In primo luogo deve essere definito lo status legale del donatore o testatore e la legge applicabile alla successione o donazione. Bisogna infatti considerare preliminarmente la cittadinanza e la residenza, i rapporti che si hanno con familiari, proprietà immobiliari, banche, aziende e società negli Stati interessati dalla donazione o dal lascito ereditario.

Si noti che la cittadinanza e la residenza nei vari momenti della

nascita, della donazione o del testamento, nonché del decesso, possono essere più di una e non coincidere. Da qui nasce il conflitto tra gli Stati che cercano di attrarre a sé più attività tassabili possibili.

In secondo luogo va valutata la trasferibilità di beni e diritti a seconda di dove si trovino. In Italia è il compito classico del notaio, che ne accerta la fattibilità e ne cura le necessarie formalità.

In terzo luogo occorre definire il carico fiscale della donazione o del lascito che ci si accinge a fare.

Il rompicapo

Qui inizia il rompicapo, perché gli Stati non intendono rinunciare alla riscossione delle imposte sulle successioni e donazioni relative alle attività immobiliari e mobiliari possedute entro i loro confini. Si tratta di un atteggiamento comprensibile, dato che gli Stati europei applicano a successioni e donazioni aliquote medie vicine al 40 per cento. Il rischio per il donatore è quello di pagare l'imposta in due Stati concorrenti. In alcuni casi è possibile utilizzare il credito d'imposta per le imposte di successione e donazione.

Normalmente il credito per l'imposta pagata all'estero è in proporzione al valore delle attività estere rispetto a quelle totali. Bisogna tuttavia considerare

le variabili insite nei sistemi nazionali di tassazione, che costituiscono il vero rompicapo:

1 le aliquote variano da Stato a Stato. Purtroppo anche col credito d'imposta il contribuente subisce la massima tassazione tra gli Stati concorrenti, perché l'imposta pagata all'estero ed eccedente l'aliquota domestica non è mai detraibile;

2 i valori da indicare nella dichiarazione di successione o donazione potrebbero essere molto diversi a seconda del criterio utilizzato dagli Stati concorrenti. Il valore imponibile varia di conseguenza: per gli immobili, ad esempio, il valore di mercato è molto diverso dal valore catastale;

3 le franchigie, le esenzioni di imposta e gli oneri deducibili che variano da Stato a Stato completano il rompicapo del calcolo delle imposte sulle successioni e donazioni internazionali, rendendo molto difficile determinare quale sarà il carico fiscale sulla donazione o sul lascito.

Nel caso delle Onlus italiane va sottolineato che vi è comunque un indubbio vantaggio: sia per le successioni che per le donazioni in loro favore, le stesse possono beneficiare dall'esenzione dalle imposte in Italia, anche se il disponente è un soggetto residente all'estero.